

POLIZZA N°46698/74/154711395

**POLIZZA QUADRO LEASING OPERATIVO
CONDIZIONI****DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	Biella Leasing S.p.A. proprietario e locatore delle Cose assicurate
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Beni Strumentali	si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti "Cose".
Contraente	Il soggetto che stipula la Polizza quadro, ossia Biella Leasing S.p.A.
Franchigia	la parte di danno indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Parti	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Biella Leasing S.p.A.
Polizza Quadro	il documento che prova l'assicurazione
Premio	la somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Scoperto	la parte di danno indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Società	l'Impresa Assicuratrice
Utilizzatore	il locatario delle Cose assicurate;

COPIA PER L'ASSICURATO

DISCIPLINA DELLA POLIZZA QUADRO

PREMESSO CHE:

- Biella Leasing S.p.A. (di seguito "Assicurato") ha concesso e concede in locazione operativa beni strumentali in genere agli Utilizzatori così come definiti;
- L'Utilizzatore ha l'obbligo di assicurare con Polizza All Risks i beni locati;
- L'Utilizzatore può manifestare la sua volontà di ottemperare a tale obbligo attraverso l'adesione al servizio assicurativo offerto da Biella leasing S.p.A.;
- Il servizio assicurativo è prestato con Polizza Quadro All Risks (di seguito "Polizza") stipulata da Biella Leasing S.p.A con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (d'ora innanzi denominata Società) alle condizioni di seguito riportate;
- Tale facoltà non riguarderà le assicurazioni dei beni locati per i quali i singoli Utilizzatori abbiano già provveduto o intendano provvedere direttamente;
- La Società non riconoscerà a Biella Leasing S.p.A. alcuna provvigione, presente e futura, sulle singole coperture in applicazione della presente Polizza.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Tra Biella Leasing S.p.A e UnipolSai Assicurazioni S.p.A si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO DELLA POLIZZA QUADRO

Con la presente Polizza BIELLA LEASING S.p.A. e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A convengono di assicurare contro i rischi indicati nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, le macchine, gli impianti e le apparecchiature nuove, i beni strumentali in genere, **esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali** - d'ora innanzi chiamate Cose - appartenenti alle categorie descritte nella SCHEDA DI POLIZZA - "Cose assicurate", partite 1), 2), 3), 4) e 5) che Biella leasing S.p.A, nello svolgimento della propria attività, concede in locazione ai propri clienti, definiti "Utilizzatori". Sono comunque esclusi dalla presente Polizza: natanti e Cose su di essi installate - aeromobili e Cose su di essi installate - autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché attrezzatura di varo, macchinario ed attrezzatura operanti nel sottosuolo o in gallerie come ad esempio talpe, macchine ed impianti sperimentali o prototipi, nonché Cose di natura estetica e promozionale.

Cose appartenenti alle categorie indicate nel sopra menzionato elenco possono essere assicurate previo accordo fra l'Assicurato e la Società.

2. COSE ASSICURABILI

Si intendono inoltre assicurabili tutti quei beni nuovi di cui si possano avvalere le imprese nell'esercizio della propria attività economica nonché i beni utilizzati da coloro che esercitano le arti e le professioni, ferme le esclusioni previste al punto 1 "OGGETTO DELLA POLIZZA QUADRO" e nelle altre norme, e ferma altresì la condizione speciale nr. 2 relativa alle **MACCHINE OPERATRICI TARGATE**.

Limitatamente all'esclusione di autovetture e mezzi di trasporto targati, si precisa che essa è valida **esclusivamente nei confronti di quei mezzi per i quali è obbligatoria l'assicurazione a norma di legge**.

Per quanto riguarda i beni usati vale quanto contrattualizzato nella condizione speciale nr.1 "**BENI STRUMENTALI USATI**".

POLIZZA N°46698/74/154711395

3. NOTIFICA E REGOLAZIONE MENSILE DEL PREMIO

L'Assicurato, tramite il broker, si obbliga a notificare con cadenza mensile alla Società, entro 30 giorni successivi al mese cui la notifica si riferisce, l'importo complessivo aggiornato delle Cose assicurate date in locazione operativa all'Utilizzatore che abbia aderito al servizio assicurativo di BIELLA LEASING S.p.A.

Tale importo sarà la risultante :

- ◆ del valore delle Cose entrate in locazione nel mese di riferimento (carichi)
- ◆ del valore delle Cose rimaste in locazione nel mese di riferimento (esistenze)
- ◆ del valore delle Cose uscite di locazione nel mese di riferimento (scarichi)

L'elenco delle Cose assicurate dovrà contenere i seguenti dati:

- ◆ Ragione sociale, attività e indirizzo dell'Utilizzatore;
- ◆ I dati atti ad identificare inequivocabilmente la cosa, quali: marca, tipo, modello e numero di matricola. Resta inteso che per una migliore identificazione del bene oggetto della locazione operativa si dovrà fare riferimento alla descrizione contenuta nella fattura di acquisto del bene e/o D.D.T.;
- ◆ Il valore delle Cose come definito all'articolo 3 "Somme assicurate" delle C.G.A.;
- ◆ La data in cui è entrata in copertura la cosa;
- ◆ La data in cui uscirà di copertura la cosa, coincidente con la fine del mese successivo alla scadenza del contratto di locazione operativa, salvo quanto indicato ai successivi punti 5 - "EFFETTO E SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE DI OGNI SINGOLA COSA" e 6 - "VARIAZIONI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA"

La Società entro 30 giorni dalla notifica di tali dati, emetterà appendice di regolazione Premio riferita alle cose assicurate nel mese di riferimento.

Il premio, mensile, verrà conteggiato a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e collaudo e fino al mese successivo alla data di scadenza/anticipata risoluzione del contratto di locazione operativa, salvo quanto previsto al successivo punto 6.

L'Assicurato si impegna a perfezionare gli atti di regolazione entro 60 giorni dalla data del loro ricevimento.

Qualora l'elenco delle Cose assicurate riporti una o più Cose appartenenti ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892- 1893- 1898 Codice Civile.

Qualora invece fossero contenuti in detto elenco **Cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza**, anche se per esse fosse stato pagato il premio, **la Società non risponde per eventuali danni**, fermo il diritto per l'Assicurato al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

4. EFFETTO E SCADENZA DELLA POLIZZA QUADRO

La presente Polizza ha decorrenza dalle ore 24 del 31/03/2017.e resterà in vigore fino alle ore 24 del 31/03/2018, intendendosi tacitamente rinnovata, di anno in anno, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

In caso di disdetta le singole Cose potranno essere inserite in copertura fino alla scadenza annuale prevista della Polizza, così come le Cose già in copertura continueranno ad essere assicurate, alle condizioni e delimitazioni tutte vigenti al momento della loro entrata in garanzia, fino alla fine del mese successivo alla scadenza/anticipata risoluzione del contratto di locazione operativa , salvo che, a seguito del verificarsi di un sinistro la Società non si avvalga di quanto stabilito all'art. 22 "Recesso in caso di sinistro" delle C.G.A.;

In caso di stipula di altra polizza assicurativa a copertura dei rischi rientranti nel presente contratto, Biella Leasing ha l'obbligo di comunicarlo alla UnipolSai Assicurazioni, ed il presente contratto cesserà automaticamente la sua efficacia dalla data di decorrenza prevista dalla polizza stipulata

POLIZZA N°46698/74/154711395

con altra Compagnia, salvi i rinnovi delle coperture in essere come di seguito indicato. In caso di disdetta le singole Cose potranno essere inserite in copertura fino alla data di cessazione di effetto della Polizza quadro.

5. EFFETTO E SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE DI OGNI SINGOLA COSA

l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna e collaudo.

In ogni caso l'assicurazione di ogni singola Cosa cesserà alla fine del mese successivo alla scadenza/ anticipata estinzione del contratto di locazione operativa.

6. VARIAZIONI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA

1. RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA DELL'UTILIZZATORE

Si precisa che in caso di inadempienza dell'Utilizzatore, se l'Assicurato dovesse risolvere il contratto di leasing per dare corso alle pratiche legali necessarie al recupero della cosa, la copertura assicurativa, ferma restando la durata iniziale del contratto, rimane in essere a tutti gli effetti fino al momento dell'effettivo recupero delle Cose.

2. PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA

In caso di proroga del contratto di locazione operativa è data facoltà all'Assicurato di prorogare la copertura assicurativa fino alla nuova scadenza pattuita indicandolo nella notifica mensile come stabilito all'articolo 3 "Notifica e regolazione mensile del premio"

3. SUBENTRO

E' data facoltà all'Assicurato di variare la figura dell'Utilizzatore in caso di "SUBENTRO", ferma la durata iniziale del contratto stesso.

Nel caso di eventuali variazioni del contratto di locazione operativa (comprese quelle sopra indicate), l'Assicurato, tramite la notifica mensile del mese successivo alla variazione, informa la Società di quanto è venuto a mutare dei dati elencati al precedente punto 3 "NOTIFICA E REGOLAZIONE MENSILE DEL PREMIO"

POLIZZA N°46698/74/154711395

7. VERIFICHE E CONTROLLI

L'Assicurato s'impegna a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento, compatibile con gli orari di lavoro, ai contratti di locazione e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole Cose; la Società può anche inviare tecnici a visitare le Cose presso l'Assicurato e, in suo nome, presso l'Utilizzatore, previo accordo con l'Assicurato stesso.

8. NON TACITO RINNOVO - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Le singole coperture assicurative delle Cose non sono tacitamente rinnovabili.

Qualora l'Assicurato intenda prorogare la copertura assicurativa oltre il mese successivo al termine di scadenza del contratto di locazione operativa dovrà fare espressa richiesta alla Società la quale potrà concedere la copertura assicurativa per un'ulteriore periodo.

9. BUONA FEDE

Le inesatte e/o incomplete comunicazioni da parte dell'Assicurato non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La validità della copertura assicurativa non sarà inoltre pregiudicata da involontarie ritardate comunicazioni da parte dell'Assicurato dei dati relativi alle notifiche mensili.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

10. CLAUSOLA BROKER

Per la stipulazione e gestione della presente polizza l'Assicurato dichiara di aver affidato l'incarico alla Spett.le BROSEL S.p.A., di seguito denominata Broker.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto dell'assicurato dal Broker medesimo, il quale tratterà con UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato e così anche il pagamento dei premi, la cui regolazione verrà effettuata dall'Assicurato al predetto Broker che provvederà al versamento alla Società assicuratrice, fermo restando il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile.

Tali comunicazioni, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata (quando previsto dalla polizza), telefax o messaggio di posta elettronica.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

Art. 1 | Rischi Assicurati

La Società, si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti alle Cose assicurate derivanti da sinistri, qualunque ne sia la causa, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

Art. 2 | Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose assicurate;
- b) a Cose per le quali siano trascorsi più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- c) causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato e/o l'Utilizzatore era a conoscenza;
- d) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o dell'Utilizzatore o delle persone cui debbano rispondere a norma di legge;
- e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle Cose assicurate;
- f) dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle Cose assicurate;
- h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore.

Art. 3 | Somme assicurate

La somma assicurata per ciascuna cosa deve essere pari al prezzo imponibile di acquisto della stessa come da fattura di acquisto.

Art. 4 | Ispezione delle Cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le Cose assicurate; l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 5 | Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando

POLIZZA N°46698/74/154711395

il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

- d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;**
- e) fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui di punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui a b); lo stato delle Cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui a b), l'Assicurato può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 6 Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 7 Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati, uno dalla Società e l'altro dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 8 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;**
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Assicurato e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;**
- c) verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5;**
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle Cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;**
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di Polizza.**

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

POLIZZA N°46698/74/154711395

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 9 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

a) Nel caso di danno riparabile:

1. verificando che il valore assicurato sia pari al prezzo di acquisto dello stesso come da fattura originaria (vedi art. 3 somme assicurate);
2. stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
3. stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in a) 2. quello stimato in a) 3.

b) Nel caso di danno non riparabile:

- 1) verificando che il valore assicurato sia pari al prezzo di acquisto dello stesso come da fattura originaria (vedi art. 3 somme assicurate);
- 2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in b) 2) quello stimato in b) 3). con il minimo di valore di riscatto anticipato del bene al momento del sinistro secondo l'attualizzazione dei canoni residui.

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2).

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie/scoperti previsti nella relativa Tabella Riepilogativa.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle Cose colpite dal sinistro.

Art. 10 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**Art. 11 Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella Riepilogativa "MASSIMALI, LIMITI, FRANCHIGIE - SCOPERTI," di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle Cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle Cose assicurate in Polizza.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

Art. 12 Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni cui debba rispondere l'Utilizzatore in dipendenza dell'uso delle Cose assicurate;
- b) i danni alle altre Cose date in locazione dall'Assicurato al medesimo utilizzatore ;
- c) i danni da furto;
- d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- f) i danni da inquinamento in genere;
- g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle Cose assicurate;
- h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 13 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso, preceduto da telefax o telegramma per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società entro 10 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
- b) far seguire nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

POLIZZA N°46698/74/154711395

Art. 14 Gestione delle controversie - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in Polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l'Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengano a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 16 Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse Cose assicurate e per gli stessi rischi, la presente Polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 17 Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni:

- a) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- c) indiretti da qualsiasi causa originati.

Art. 18 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 19 Aggravamento del rischio

POLIZZA N°46698/74/154711395

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 20 Inversione dell'onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico dell'Assicurato, il quale intende far valere un diritto all'indennizzo.

Art. 21 Pagamento dell'indennità – Franchigia

Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2 lett. d) e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di Polizza è effettuato previa detrazione dell'importo indicato quale franchigia nella corrispondente Sezione di Polizza.

Art. 22 Recesso in caso di sinistro

Avvenuto un sinistro ed anche prima di liquidare il sinistro, qualunque sia l'importanza del danno e fino al 60 giorno in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dalla singola copertura assicurativa colpita da sinistro, con preavviso di 30 giorni da comunicarsi all'Assicurato con lettera raccomandata.

In tal caso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, essa mette a disposizione la quota di premio per il periodo di rischio non corso, esclusi l'imposta e ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 23 Titolarità dei diritti sorgenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società; spetta in particolare all'Assicurato compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno.

Art. 24 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 25 Conservazione delle Cose assicurate

Le Cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, nè sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

Art. 26 Foro competente

POLIZZA N°46698/74/154711395

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Art. 27	Rinvio alle norme di legge
----------------	-----------------------------------

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

C. P. 1 Dolo e colpa grave

In deroga a quanto contenuto al comma d) dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione della presente Polizza, la Società **esclude dal risarcimento soltanto le perdite o danni dovuti a dolo dell'Assicurato.**

Per Assicurato deve intendersi unicamente i membri del Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente.

Nei casi di dolo dei dipendenti dell'Utilizzatore o colpa grave dell'Utilizzatore o dei suoi dipendenti, la Società risarcirà all'Assicurato il danno costituito dal capitale residuo, risultante dal piano di ammortamento finanziario per la Cosa danneggiata come da documentazione ufficiale di Biella Leasing

C. P. 2 Esclusioni

A maggior precisazione ed integrazione di quanto contenuto nell'Art. 2 "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazioni, la Società non è obbligata per i danni causati da/a:

- a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle Cose assicurate;
- ai conduttori elettrici esterni alle Cose assicurate;
- al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie di accumulazione elettriche salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle Cose assicurate.

C. P. 3 ESTENSIONI SPECIFICHE

La Società risarcirà, **previa l'applicazione di uno scoperto del 15%**, i danni causati da/a :

- alle apparecchiature installate all'aperto salvo che sia loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto;
- inondazioni, alluvioni ed eventi similari limitatamente a beni ubicati in semi-interrati e/o locali al di sotto del piano stradale e/o di campagna;
- collaudo, intenzionale sovraccarico o a esperimenti che comportino imposizioni di condizioni anormali (la verifica del buon funzionamento degli enti assicurati e delle installazioni di controllo e sicurezza di detti enti non è considerata collaudo o esperimento);
- propri inceppamenti, guasti meccanici ed elettrici delle attrezzature assicurate. Tuttavia la Società risponderà dei danni direttamente dovuti ad urto o collisione con qualsiasi corpo esterno anche se tale urto o collisione sia conseguente ad un guasto meccanico ed elettrico.

C.P. 4 Danni da furto

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà **previa detrazione delle franchigie/scoperti previsti nella relativa Tabella Riepilogativa.**

C. P. 5 Esclusioni delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato e/o dall'Utilizzatore.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

1. controlli di funzionalità;
2. manutenzione preventiva;
3. eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;

POLIZZA N°46698/74/154711395

- 4. aggiornamento tecnologico dell'impianto;**
5. danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettro-meccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
6. I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica, e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge; e che altresì:
- 1. tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;**
 - 2. le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro le sovratensioni sulla linea di alimentazione elettrica con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori, qualora previsti dal costruttore.**

Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione di cui al punto 1) è applicato lo scoperto previsto nella relativa Tabella Riepilogativa.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano le condizioni previste dal punto 1) o non siano attivati i sistemi di protezione indicati al punto 2), i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione dello scoperto previsto nella relativa Tabella Riepilogativa.

C. P. 6 Ubicazione rischio

Le garanzie prestate con la presente Polizza sono valide soltanto entro i confini del territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

La Società prende atto che le Cose assicurate possono essere utilizzati in ubicazioni diverse rispetto all'ubicazione dell'utilizzatore, ma sempre entro i confini di cui sopra.

La Società prende atto che le Cose assicurate possono essere sublocate o cedute in godimento o uso a terzi dall'Utilizzatore, ma sempre entro i confini di cui sopra.

C. P. 7 Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia ad esercitare il suo diritto di surrogazione salvo nel caso di dolo e salvo per le Cose sublocate o cedute in godimento o uso a terzi dall'Utilizzatore.

C. P. 8 Errori ed omissioni

In deroga all'art. 1893 del Codice Civile, gli eventuali involontari errori e/o le involontarie omissioni nella descrizione del rischio e/o beni assicurati non costituiranno pregiudizio per la validità della garanzia.

L'Assicurato si impegna peraltro a portare a conoscenza della Società tali errori e/o omissioni non appena esso stesso ne venga a conoscenza e in caso che le notizie fornite evidenziassero un aggravio del rischio, a convenire con la Società stessa eventuali aumenti di premio che si rendessero necessari in conseguenza di detto aggravio.

C.P. 9 Macchinario ed attrezzature di cantiere – incidenti in cantiere

A parziale modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) la Società non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;**
- b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le Cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego;**
- c) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego, solo in occasione di trasporto o trasferimento.**

Fermi gli scoperti, franchigie e minimi previsti nella relativa Tabella Riepilogativa.

Per tali macchinari ed attrezzature, nel caso in cui le Cose siano state date in noleggio dall'utilizzatore la società indennizzerà i danni materiali e diretti, risarcibili a termini di Polizza, previa applicazione dello scoperto previsto nella relativa Tabella Riepilogativa.

C.P. 10 Terremoto

A parziale deroga dell'art. 2 lett. h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle Cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. **Il limite massimo di indennizzo per singola Cosa sarà pari al 60% della relativa somma assicurata. Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro delle franchigie/scoperti previsti nella relativa Tabella Riepilogativa.**

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

C.P. 11 Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga dell'art. 17 lett.a) la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 17 lett.a) sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di Premio al netto delle imposte relativamente al periodo di rischio non corso.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, con l'applicazione di quanto previsto nella SCHEDA DI POLIZZA alla "TABELLA RIEPILOGATIVA MASSIMALI-LIMITI-FRANCHIGIE-SCOPERTI".

CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI

C. S. 1 BENI STRUMENTALI USATI

In deroga a quanto indicato al punto 2. della Disciplina della Polizza Quadro - "COSE ASSICURABILI" ultimo comma, si conviene quanto segue :

i macchinari usati possono essere inseriti automaticamente in garanzia ai tassi previsti per i macchinari nuovi, alle seguenti condizioni :

1. la tipologia dei macchinari deve comprendere :
macchine operatrici industriali sia nel settore meccanico, tessile che edile, carrelli elevatori, pale gommate anche con potenza superiore ai 50 KW. **E' ESCLUSO il settore elettronico ed arredamento.**
2. Le suddette macchine dovranno essere munite di marchiatura CE del fabbricante e di dichiarazione di conformità CE del fabbricante .
3. L'età della macchina **non deve essere superiore a dieci anni** al momento dell'entrata in copertura.
Per le suddette Cose le garanzie contrattuali si intendono operanti sino alla relativa scadenza del contratto di leasing.

Per tipologie diverse da quelle suindicate, **l'Assicurato si impegna a richiedere per iscritto alla Società la possibilità di copertura e la Società si riserva di accettare, stabilendo condizioni e tassi.**

POLIZZA N°46698/74/154711395

Resta convenuto che per tutti i macchinari usati, come su definiti, **si intendono esclusi i "Guasti meccanici"**. Si conviene inoltre che in caso di danni parziali l'indennizzo verrà calcolato al netto del degrado per vetustà, obsolescenza o deperimento per uso o altre cause, mentre rimane fermo che in caso di danni parziali a beni che al momento della stipulazione del contratto di locazione sono nuovi, l'indennizzo verrà determinato senza tenere conto di tale degrado.

C. S. 2 | MACCHINE OPERATRICI TARGATE

Si prende atto che tali macchine sono assicurabili, purché non iscritte al P.R.A., fermo restando che **sono esclusi i danni da circolazione** quando le stesse macchine operatrici circolano direttamente su strada pubblica.

Tasso da applicare in base alla specifica Tabella "TASSI DI PREMIO LORDI ANNUI" che segue.

C. S. 3 | STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Per le apparecchiature che per loro natura possano essere usate in luoghi diversi, è valida la seguente condizione speciale:

"Fermo le delimitazioni di Polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.

Per ogni sinistro causato da furto è fissato uno scoperto del 50% (per cento) dell'indennizzo dovuto.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da Furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00, purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida".

C. S. 4 | MACCHINE DISTRIBUTRICI IN GENERE

Si precisa che le macchine distributrici, diverse da quelle indicate alla lett. d) della Part.1), saranno assicurabili di volta in volta previa pattuizione tra le Parti.

POLIZZA N°46698/74/154711395

SCHEDA DI POLIZZA

RISCHI ASSICURATI:

SEZIONE I – DANNI ALLE COSE

- Come disciplinato dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione della presente Polizza.

SEZIONE II – DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà (non in dipendenza dell'uso) come disciplinato dagli Artt. 11 - 12 - 13 e 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione della presente Polizza.

COSE ASSICURATE:

Part. 1):

- a) Macchinari, impianti ed attrezzature in genere, salvo quanto specificatamente escluso od assicurato con le partite che seguono.
- b) Apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati (EDP), macchine elettroniche ed elettriche per uffici, negozi e esercizi pubblici.
- c) Arredamento, mobilio, attrezzature ed accessori di aziende, uffici, negozi e esercizi pubblici.
- d) Macchine distributrici di generi alimentari e farmaceutici, purché installate in locali chiusi (ancorché dotate di apertura esterna per favorire l'erogazione) e/o ricoverate in locali appositamente attrezzati per la loro destinazione d'uso,
- e) Carrelli elevatori

Part. 2):

Attrezzature di cantiere con l'esclusione di:

natanti e Cose su di essi installate - aeromobili e Cose su di essi installate - autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché attrezzatura di varo, macchinario ed attrezzatura operanti nel sottosuolo o in gallerie come ad esempio talpe, macchine ed impianti sperimentali o prototipi, nonché Cose di natura estetica e promozionale

Part. 3):

Macchine operatrici targate purché non iscritte al P.R.A. come previsto alla C.S. 2

Part. 4):

Macchine distributrici, diverse da quelle indicate alla lett. d) della Partita 1), come previsto alla C.S. 4.

Part. 5):

Elettromedicali ad impiego mobile e strumenti di misurazione ottica in genere ad impiego mobile

Eventuali altre Cose non comprese fra quelle sopraindicate, potranno essere assicurate solo previa specifica pattuizione tra le parti.

RISCHI ASSICURABILI:

- Tipologia "All Risks"

LIMITI DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO:

SEZIONE I – DANNI ALLE COSE

- Per singolo contratto di locazione €. 1.000.000,00 e € 3.000.000,00 per ubicazione

SEZIONE II - DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- Massimale unico per evento: € 2.000.000,00

FRANCHIGIE E SCOPERTI:

- Come di seguito riportato.

POLIZZA N°46698/74/154711395

TASSI DI PREMIO LORDI ANNUI:

COSE ASSICURATE	TASSAZIONI COMPRESA GARANZIA FURTO	COSE ASSICURATE	TASSAZIONI ESCLUSA GARANZIA FURTO
Partita 1)	2,50 promille	Partita 1)	2,00 promille
Partita 2)	5,00 promille	Partita 2)	4,00 promille
Partita 3)	10,00 promille	Partita 3)	9,00 promille
Partita 4)	Da richiedere	Partita 4)	Da richiedere
Partita 5)	4,00 promille	Partita 5)	3,00 promille

Premio annuo imponibile anticipato e minimo di polizza: € 3.000,00

Il premio anticipato, verrà detratto in occasione della prima regolazione premio mensile di cui al punto 3) delle c.g.a. Qualora la prima regolazione mensile non fosse capiente per dedurre il premio anticipato, la deduzione verrà regolata nelle seguenti mensilità.

POLIZZA N°46698/74/154711395

TABELLA RIEPILOGATIVA MASSIMALI – LIMITI - FRANCHIGIE - SCOPERTI:

Fermi i limiti di Indennizzo innanzi previsti per ogni singola garanzia , in caso di sinistro, il danno verrà indennizzato previa applicazioni delle franchigie e scoperti che seguono:

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE	
RISCHI	SCOPERTI/FRANCHIGIE
PER QUALSIASI COSA ASSICURATA escluse le attrezzature di cantiere e i carrelli elevatori.	scoperto 10% del danno con il minimo di € 500,00
FURTO per qualsiasi bene assicurato avvenuto in assenza di adeguati mezzi di chiusura (C.P. 4).	scoperto 20% del danno
FURTO di strumenti ad impiego mobile (C.S. 3).	scoperto 50% del danno
ATTREZZATURE DI CANTIERE E CARRELLI ELEVATORI (escluso quanto previsto alla Part. 2) della SCHEDA DI POLIZZA.	PER DANNI DA FURTO: scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.000,00 PER DANNI DA OGNI ALTRA CAUSA: scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00
NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI CANTIERE E CARRELLI ELEVATORI C.P. 6	PER DANNI DA FURTO: scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.000,00 PER DANNI DA OGNI ALTRA CAUSA: scoperto del danno 15%
ESTENSIONI SPECIFICHE (C.P. 3).	scoperto 15% del danno
FENOMENO ELETTRICO senza danneggiamento dell'impianto di messa a terra ma con attivazione di sistemi di protezione previsti dalle norme CEI (C.P. 5).	scoperto 15% del danno minimo € 150,00
FENOMENO ELETTRICO senza danneggiamento dell'impianto di messa a terra e senza attivazione di sistemi di protezione previsti dalle norme CEI (C.P.5)..	scoperto 20% del danno minimo € 200,00
SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E DI SABOTAGGIO, ATTI VANDALICI E DOLOSI	scoperto 15% del danno con il minimo pari al 5 promille del valore del bene ma non inferiore a € 1.000,00
INONDAZIONI - ALLUVIONI - ALLAGAMENTI	scoperto 15% del danno con il minimo pari al 5 promille del valore del bene ma non inferiore a € 1.000,00
TERREMOTO	franchigia 2% del valore del bene con il minimo di € 1.000,00. Massimo risarcimento 60% delle somme assicurate per singola locazione
Qualora le Cose colpite dal sinistro si trovino nella stessa ubicazione e presso il medesimo utilizzatore, ma siano oggetto di contratti differenti, detti contratti, per il calcolo della franchigia da applicare, verranno considerati come un'unica cosa.	
Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di una unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite d'indennizzo eventualmente previsto.	
Massimo risarcimento: € 1.000.000,00 relativamente ad un unico contratto di locazione; € 3.000.000,00 per ubicazione.	
SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	
PER QUALSIASI DANNO	Franchigia € 500,00
Massimale previsto € 2.000.000,00 per danni a Cose, per persona e per sinistro.	

POLIZZA N°46698/74/154711395

INCLUSIONE CON APPENDICE

Con la presente appendice si conviene includere, con effetto 19/4/2017, nella polizza di riferimento le condizioni operanti per leasing relativi registratori di cassa:

6) Registratori di cassa

COSE ASSICURATE	TASSAZIONI COMPRESA GARANZIA FURTO	COSE ASSICURATE	TASSAZIONI ESCLUSA GARANZIA FURTO
Partita 6)	2,50 promille	Partita 6)	2,00 promille

TABELLA RIEPILOGATIVA MASSIMALI - LIMITI - FRANCHIGIE - SCOPERTI:

Fermi i limiti di Indennizzo innanzi previsti per ogni singola garanzia, in caso di sinistro, il danno verrà indennizzato previa applicazioni delle franchigie e scoperti che seguono:

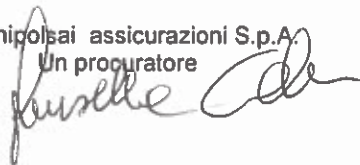
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE	
RISCHI	SCOPERTI/FRANCHIGIE
PER QUALSIASI COSA ASSICURATA escluse le attrezzature di cantiere e i carrelli elevatori.	scoperto 10% del danno con il minimo di € 200,00
FURTO per qualsiasi bene assicurato avvenuto in assenza di adeguati mezzi di chiusura (C.P. 4).	scoperto 20% del danno
FENOMENO ELETTRICO senza danneggiamento dell'impianto di messa a terra ma con attivazione di sistemi di protezione previsti dalle norme CEI o comunque di dispositivi contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori), causati da sovratensioni.	scoperto 10% del danno con il minimo di € 200,00
FENOMENO ELETTRICO senza danneggiamento dell'impianto di messa a terra e senza attivazione di sistemi di protezione previsti dalle norme CEI o comunque di dispositivi contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori), causati da sovratensioni.	scoperto 10% del danno con il minimo di € 500,00
SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E DI SABOTAGGIO, ATTI VANDALICI E DOLOSI	scoperto 15% del danno con il minimo pari al 5 promille del valore del bene ma non inferiore a € 500,00
INONDAZIONI - ALLUVIONI - ALLAGAMENTI	scoperto 15% del danno con il minimo pari al 5 promille del valore del bene ma non inferiore a € 500,00
TERREMOTO	franchigia 2% del valore del bene con il minimo di € 500,00 Massimo risarcimento 60% delle somme assicurate per singola locazione
Qualora le Cose colpite dal sinistro si trovino nella stessa ubicazione e presso il medesimo utilizzatore, ma siano oggetto di contratti differenti, detti contratti, per il calcolo della franchigia da applicare, verranno considerati come un'unica cosa.	
Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di una unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite d'indennizzo eventualmente previsto.	
Massimo risarcimento: € 1.000.000,00 relativamente ad un unico contratto di locazione; € 3.000.000,00 per ubicazione.	
SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	
PER QUALSIASI DANNO	Franchigia € 500,00
Massimale previsto € 2.000.000,00 per danni a Cose, per persona e per sinistro.	

POLIZZA N°46698/74/154711395

A parziale deroga di quanto indicato nella condizione CP 6 , Si precisa che i suddetti beni si intenderanno ubicati e assicurati anche nei sottoindati paesi Europei:

- Austria
- Belgio
- Francia
- Germania
- Repubblica Ceca
- Slovacchia
- Spagna
- Svizzera
- UK
- Ungheria

Unipolsai assicurazioni S.p.A.
Un procuratore



IL CONTRAENTE